

Messaggio

numero

6150

data

2 dicembre 2008

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Nuova legge sugli assegni di famiglia

INDICE

1.	LE RAGIONI DI UN SECONDO MESSAGGIO CHE PROPONE UNA NUOVA LEGGE SUGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA.....	2
1.1	Premessa	2
1.2	Contenuti del nuovo disegno di legge	3
1.3	Assegni ordinari.....	3
1.4	Prestazioni familiari cantonali	3
2.	DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E COMPLEMENTO DELLA LAFAM: DECRETO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DI STATO	4
3.	PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA.....	4
3.1	Spesa per gli assegni	4
3.2	Modalità di finanziamento	6
4.	LAVORATORI INDIPENDENTI	6
4.1	Valutazioni finanziarie.....	7
4.2	Procedura di consultazione	8
5.	COMMENTO AGLI ARTICOLI DI LEGGE	8
6.	VALUTAZIONE DELLA LEGGE	9
7.	CONCLUSIONI.....	9
	LEGGE SUGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA	11

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo nuovamente all'esame del Gran Consiglio le modifiche della LAF¹ che si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore della LAFam².

1. LE RAGIONI DI UN SECONDO MESSAGGIO CHE PROPONE UNA NUOVA LEGGE SUGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA

1.1 Premessa

Il 26 novembre 2006 il popolo svizzero ha approvato la LAFam: conformemente all'art. 26 cpv. 1 di questa legge i Cantoni sono chiamati ad emanare tempestivamente le necessarie disposizioni cantonali di esecuzione e complemento in funzione dell'entrata in vigore della LAFam, prevista per il 1° gennaio 2009.

Il Consiglio di Stato ha presentato un messaggio in data 27 maggio 2008 (messaggio n. 6078, al quale si rinvia) con il quale ha proposto al Gran Consiglio - anche per necessità di tipo formale - di non limitarsi ad adottare le normative di esecuzione e complemento della LAFam, bensì di varare una nuova legge cantonale sugli assegni familiari approfittando delle necessità poste dalla LAFam: nella prima parte il disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato con questo messaggio contiene quindi le norme di esecuzione e complemento della LAFam (che interessano gli assegni ordinari, cioè l'assegno per figli e quello di formazione), mentre nella seconda parte si propongono una serie di adeguamenti formali agli attuali articoli della LAF relativi alle prestazioni familiari cantonali (gli assegni di complemento, cioè l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia, nonché il rimborso della spesa di collocamento del figlio), oltre ad un nuovo modello di finanziamento per l'assegno integrativo.

Nella sessione del 20 ottobre 2008 il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge cantonale sugli assegni familiari. Rispetto al disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato con il citato messaggio, il Parlamento ha accolto le modifiche al disegno di legge proposte dalla sua Commissione della gestione e delle finanze con il rapporto del 7 ottobre 2008, al quale si rinvia (n. 6078R) ed un emendamento proposto dal gruppo PPD che prevede di estendere, a contare dal 01.01.2010, il diritto agli assegni familiari ordinari ai lavoratori indipendenti al di sotto di una determinata soglia di reddito imponibile fiscale, calcolato secondo la legge federale sull'imposta federale diretta.

Con risoluzione del 24 ottobre 2008 (n. 5437) il Consiglio di Stato non ha dato la sua adesione alla nuova legge votata dalla maggioranza del Gran Consiglio il 20 ottobre 2008, ritenendo che il parametro reddituale adottato dal Gran Consiglio per riconoscere il diritto agli assegni agli indipendenti complicasse l'applicazione della legge. In via prioritaria, il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio di approvare il disegno di nuova legge sugli assegni familiari nella versione di cui al citato rapporto della Commissione della gestione; in via subordinata, il Consiglio di Stato ha proposto di apportare un correttivo al parametro di reddito adottato dal Gran Consiglio, nel senso di considerare il reddito determinante AVS e non l'imponibile fiscale federale. Per i dettagli si rinvia ai considerandi della citata risoluzione, che viene acclusa al presente messaggio quale Doc. A.

¹ Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996; RL 6.4.4.1.

² Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006; vedi FF 2006 pag. 3389 segg. e RU 2008/131 in <http://www.admin.ch/ch/i/as/2008/131.pdf>

In vista dell'ulteriore votazione in seconda lettura, prevista per il 10 novembre 2008, affinché il Gran Consiglio potesse disporre di un testo di legge corretto e su richiesta della Commissione della gestione, il Consiglio di Stato ha elaborato due varianti del disegno di legge: la prima accorda il diritto agli assegni familiari ai lavoratori indipendenti al di sotto di un certo reddito, considerando però il parametro AVS e non quello dell'imponibile fiscale (risoluzione del 5 novembre 2008 n. 5545), mentre la seconda non riconosce il diritto ai lavoratori indipendenti (risoluzione del 5 novembre 2008 n. 5546), ricalcando quindi la scelta adottata dall'Esecutivo in sede di messaggio 27 maggio 2008. Entrambe le risoluzioni sono accluse al presente messaggio quali Doc. B e C.

Nella seduta del 10 novembre 2008 il Gran Consiglio si è nuovamente pronunciato sul disegno di nuova LAF: dopo un'accesa discussione - concentratasi sull'estensione o meno del diritto agli assegni familiari agli indipendenti e nella quale il Consiglio di Stato ha nuovamente preso posizione ribadendo che, in caso di estensione, la variante senza soglia di reddito sarebbe stata per vari motivi preferibile - il Gran Consiglio ha alla fine respinto di strettissima misura l'intero disegno di legge (44 voti contro 43), non votando l'intero complesso.

Per poter disporre di una nuova legge sugli assegni di famiglia che possa entrare in vigore al 1° gennaio 2009, seppur con effetto retroattivo considerato il termine di referendum di 45 giorni, il Consiglio di Stato è costretto a presentare in tempi molto ristretti un nuovo messaggio, per fare in modo che l'accluso disegno di legge possa essere ridiscusso in Gran Consiglio nell'ultima seduta utile del 2008, cioè quella di metà dicembre.

L'urgenza discende, in particolare, dall'imperativo di poter disporre della base legale che determina il finanziamento dell'assegno integrativo, ritenuto che - come già rilevato nel messaggio del 27 maggio 2008 - l'entrata in vigore della LAFam non permette di mantenere l'attuale modello di finanziamento (che fa capo al blocco dell'indicizzazione dell'importo degli assegni ordinari), perché la LAFam obbliga i Cantoni ad indicizzare gli assegni al costo della vita.

1.2 Contenuti del nuovo disegno di legge

Con questo messaggio si ripropone al Gran Consiglio di adottare una nuova legge sugli assegni di famiglia, in sostituzione di quella attualmente in vigore.

1.3 Assegni ordinari

Vengono integralmente ripresi gli articoli di cui al Titolo I ed al Titolo II del disegno di legge proposto con il rapporto del 7 ottobre 2008 della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. Viene apportato un solo correttivo all'art. 5 cpv. 2 concernente il versamento degli assegni in caso di malattia o infortunio; per i dettagli si rinvia al capitolo relativo al commento agli articoli di legge.

In particolare, il Consiglio di Stato ribadisce la sua intenzione di non proporre l'estensione del diritto agli assegni ai lavoratori indipendenti; di tale scelta si dirà più nel dettaglio nello specifico capitolo di questo messaggio.

1.4 Prestazioni familiari cantonali

Il Titolo III del disegno di legge proposto con il rapporto del 7 ottobre 2008 della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio viene integralmente ripreso; si rammenta che questa parte del disegno di legge pone le condizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazioni familiari cantonali e disciplina il nuovo modello di finanziamento dell'assegno integrativo, che si rende necessario a seguito dell'entrata in vigore della LAFam che non permette più di bloccare l'indicizzazione dell'importo degli assegni ordinari.

2. DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E COMPLEMENTO DELLA LAFAM: DECRETO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DI STATO

Come già detto, per l'art. 26 cpv. 1 LAFam i Cantoni sono tenuti a porre in vigore tempestivamente le necessarie disposizioni di esecuzione e complemento della legge federale, che interessano il settore degli assegni ordinari, cioè l'assegno per figli e l'assegno di formazione. Per essere messa in vigore tempestivamente – come peraltro confermato dall'Autorità federale competente (cioè l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali) – la normativa cantonale di esecuzione e complemento deve essere approvata dal Parlamento di modo che il termine di referendum, che nel nostro Cantone è di 45 giorni - venga a scadere prima del 31.12.2008.

Ciò che non può essere il caso per il nostro Cantone.

Con l'approvazione del disegno di legge in dicembre 2008, il termine di referendum verrebbe a scadere a gennaio 2009 inoltrato, di modo che la normativa cantonale di esecuzione e complemento della LAFam non potrebbe essere considerata tempestivamente posta in vigore.

Il Consiglio di Stato si è quindi visto costretto - seppure per una questione di pochi giorni - a ricorrere alla facoltà concessa dall'art. 26 cpv. 2 LAFam, in virtù del quale l'Esecutivo può emanare una normativa provvisoria da porre in vigore al 1° gennaio 2009, nell'attesa dell'entrata in vigore della normativa definitiva (approvata e scaduti i termini di referendum) varata dal Parlamento. Lo specifico decreto esecutivo è di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Nel suo contenuto il decreto esecutivo, che per effetto della LAFam interessa forzatamente soltanto le norme di esecuzione e complemento della stessa, riprende il Titolo I ed il Titolo II del disegno di legge proposto con il rapporto 7 ottobre 2008 della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, con un solo correttivo all'art. 5 cpv. 2 concernente il versamento degli assegni in caso di malattia o infortunio. Tale correttivo è stato introdotto per evitare che, in caso di infortunio, vi fosse un'ingiustificata sovrapposizione fra l'intero assegno familiare e l'intero supplemento per figli riconosciuto dall'assicuratore infortuni in aggiunta alle indennità di perdita di guadagno (IPG).

3. PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA

3.1 Spesa per gli assegni

Come già rilevato con il messaggio del 27 maggio 2008, la valutazione dell'impatto finanziario connessa con l'entrata in vigore della LAFam era stata effettuata con la collaborazione del Dipartimento di scienze aziendali e sociali della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Le conclusioni del rapporto della SUPSI erano state riprese nel citato messaggio.

Per quanto concerne questa categoria di persone che la LAFam, dal 01.01.2009, pone a determinate condizioni (limite di reddito e nessun diritto ad una prestazione complementare all'AVS/AI) al beneficio dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione, la SUPSI aveva stimato un costo totale di ca. CHF 5.9 mio all'anno (vedi tabella 4, ad 4.3.10.1.3.7. pag. 28 del messaggio 27 maggio 2008).

La stima effettuata dai ricercatori della SUPSI e contenuta nel citato messaggio si era basata su estrapolazioni fatte a partire dai dati del censimento della popolazione del 2000, sui dati della popolazione permanente e sui dati della RIFOS (Rilevamento delle forze di

lavoro in Svizzera) dell'anno 2006, partendo quindi dalla struttura della popolazione (numero delle economie domestiche secondo la tipologia in questione) per arrivare al numero di figli con diritto all'assegno per figli, rispettivamente all'assegno di formazione. Visto che il costo di ca. CHF 5.9 mio era stato stimato sulla scorta dei dati dell'anno 2006, per effettuare un'ipotesi sull'evoluzione di questa specifica categoria si era considerata la medesima tendenza lineare fra il 2006 e il 2009 alla crescita degli assegni familiari utilizzata per i lavoratori salariati, arrivando quindi in conclusione ad un'ipotesi di spesa di ca. CHF 6.4 mio (ad 4.3.10.1.4. pag. 28 del messaggio 27 maggio 2008; vedi anche ad 4.3.11.2. pag. 33).

In ragione del metodo adottato e del fatto che ogni stima contiene elementi imponderabili al di fuori della possibilità di controllo dei ricercatori, in sede di messaggio 27 maggio 2008 si era rilevato come il costo calcolato – ca. CHF 6.4 mio – potesse contenere un probabile elemento di sovrastima, non quantificabile.

Come già evidenziato nel rapporto 7 ottobre 2008 della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (ad 3.2. pag. 8) si sono potuti effettuare ulteriori approfondimenti, ricorrendo a specifiche elaborazioni delle banche dati fiscali dei contribuenti riferite ai beneficiari di assegno integrativo e, quindi, ricorrendo alla banca dati Gips (gestione informatizzata delle prestazioni sociali) che fa capo alla legge sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

Questi accertamenti, effettuati ancora una volta grazie alla collaborazione dei ricercatori della SUPSI, hanno condotto a rivedere la stima di spesa effettuata in sede di messaggio, pur dovendo ammettere che anche in essa v'è da considerare un margine di approssimazione, non quantificabile.

In generale, le persone senza attività lucrativa compaiono nelle diverse tipologie di economie domestiche; in questo senso sono quindi numerose. La SUPSI non ritiene sia possibile, se non facendo complesse elaborazioni dei dati fiscali, sapere in quante economie domestiche (ED) in Ticino vi sia almeno una persona senza attività lucrativa. Se, invece, ci si riferisce alla tipologia familiare di persone senza attività lucrativa potenzialmente aventi diritto all'assegno per figli e di formazione secondo la LAFam, la dimensione della categoria diminuisce notevolmente. Considerando quest'ultimo aspetto e sulla base dei dati estratti dal Gips per dicembre 2007, si ottiene il seguente numero di persone senza attività lucrativa (PSAL) che beneficia di un assegno integrativo:

Titolare	Partner	Numero ED	Numero figli
PSAL	PSAL	174	342
PSAL	- (senza diritto agli assegni ordinari)	278	440
Totale parziale		452	782
	- (con diritto agli assegni ordinari)	374	648
Totale		826	1430

In base alla stima fatta per il messaggio 27 maggio 2008, si è potuto calcolare il rapporto tra le persone senza attività come esse appaiono nella tabella ed il totale stimato per il cantone Ticino quali potenziali aventi diritto di assegni familiari ordinari; a questo proposito e come già detto si rammenta che il calcolo era sovra-stimato: in effetti, solo per fare un esempio, era impossibile quantificare la parte di persone sole con figli che ricevono l'assegno con gli alimenti dell'ex coniuge.

Azzardando una stima approssimativa delle persone senza attività lucrativa così definite e che ricevono l'assegno integrativo rispetto al totale delle persone senza attività lucrativa in Ticino, si è potuto calcolare che a 2'387 figli corrispondono circa 1'380 economie domestiche composte da persone senza attività lucrativa in Ticino³, arrivando a concludere che il 59% delle persone senza attività lucrativa ricevono l'assegno integrativo e, di queste, il 50% circa ha già diritto all'assegno familiare ordinario tramite l'ex coniuge.

A seguito delle estrapolazioni dalla banca dati Gips secondo le possibili tipologie familiari, è sensato poter affermare che la stima fatta per il messaggio sul numero di figli delle persone senza attività lucrativa in Ticino è sovrastimata di più del doppio, in considerazione del fatto che più della metà di esse riceve già l'assegno tramite l'ex coniuge⁴.

Considerando anche i limiti di reddito posti dalla LAFam, la spesa degli assegni familiari per questa categoria può essere stimata a ca. CHF 2.5 mio rispetto ai ca. CHF 5.9 mio indicati nel messaggio per l'anno 2006; da che si arriva ad una spesa di ca. CHF 2.7 mio rispetto ai ca. CHF 6.4 indicati nel messaggio per l'anno 2009.

3.2 Modalità di finanziamento

Riproponiamo per il finanziamento degli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa lo stesso modello proposto in sede di messaggio, che prevede la riscossione di un contributo presso le persone senza attività lucrativa che pagano più del contributo minimo AVS/AI/IPG (ad 4.3.11.2 del messaggio 27 maggio 2008).

Come già rilevato nel citato messaggio, il numero complessivo delle persone senza attività lucrativa affiliate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nell'anno 2007 era di 25'167 per ca. CHF 18.4 mio di contributi AVS/AI/IPG fatturati; il dato riferito alla Cassa cantonale è rappresentativo, perché essa affilia ca. il 96% delle persone senza attività lucrativa. Fra queste, le persone senza attività lucrativa che pagano più del contributo minimo AVS/AI/IPG erano 9'207 per ca. CHF 12.7 mio di contributi fatturati.

Contrariamente a quanto indicato nel messaggio del 27 maggio 2008, a fronte di una spesa di ca. 2.7 mio e ca. CHF 12.7 di contributi fatturati, l'aliquota contributiva a carico delle persone senza attività lucrativa può essere stimata nel 20% - 25% del contributo AVS/AI/IPG dovuto.

4. LAVORATORI INDIPENDENTI

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato ripropone di non estendere il diritto agli assegni familiari ordinari - assegno per figli e assegno di formazione - ai lavoratori indipendenti.

Le ragioni di questa scelta sono già state ampiamente illustrate nel messaggio del 27 maggio 2008 e vengono anche in questa sede ribadite. Il Consiglio di Stato non ha mutato il suo convincimento, anche dopo aver preso atto che la maggioranza del Gran Consiglio - in sede di prima lettura il 20 ottobre 2008 - ha approvato il principio dell'estensione agli indipendenti, ponendo un limite di reddito imponibile fiscale di ca. 40'000.-, ciò che, come già detto, ha indotto il Consiglio di Stato a non aderire alla legge votata.

³Per ottenere il numero di economie domestiche si è applicato il rapporto tra numero di economie domestiche e figli di persone senza attività lucrativa beneficiari di assegno integrativo.

⁴Oltre alle altre ragioni di sovra-stima già esplicitate nel documento per il messaggio.

4.1 Valutazioni finanziarie

In considerazione delle discussioni svoltesi il 20 ottobre ed il 10 novembre con riferimento alla questione del limite di reddito, riteniamo opportuno fornire al Parlamento una serie di dati in vista della decisione che il Gran Consiglio dovrà adottare.

Facendo capo alla banca dati fiscale, si è potuto rilevare che su 11'509 contribuenti che hanno lo statuto di lavoratore indipendente, tra i 9'000 ed i 10'000 si trovano al di sotto della soglia di reddito determinante AVS di ca. CHF 60'000.-/80'000.-, che corrisponde a ca. CHF 40'000.- di reddito imponibile fiscale. Ciò che rappresenta circa l'80% degli 11'500 indipendenti totali.

Più nel dettaglio, l'88% (10'129) degli indipendenti risulta avere un reddito determinante AVS inferiore a CHF 80'000.-, mentre il 79% (9'077) risulta avere un reddito determinante AVS inferiore a CHF 60'000.-.

Rapportando questo dato ai lavoratori indipendenti affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che sono in totale 12'224 (dato al 13.11.2008), si è potuto evidenziare che 10'129 si situano al di sotto della soglia di reddito determinante AVS di CHF 80'000.-, ciò che costituisce l'83% del totale; rispettivamente 9'077 si situano al di sotto della soglia di reddito determinante AVS di CHF 60'000.-, pari al 75% del totale degli affiliati indipendenti della Cassa medesima. Quindi, per la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, fra il 75% e l'83% degli indipendenti hanno un reddito inferiore alla soglia che darebbe diritto agli assegni.

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG affilia il 73.7% degli indipendenti attivi in Cantone Ticino (stato al 13.11.2008).

In base alle deduzioni fiscali dichiarate, risulta che fra gli indipendenti con un reddito determinante AVS inferiore a CHF 80'000.- (che sono 10'129), 3'314 (pari al 32.7%) hanno figli; fra gli indipendenti con un reddito determinante AVS inferiore a CHF 60'000.- (che sono 9'077), 2'566 (pari al 28.3%) hanno figli.

Si può allora concludere che, accordando il diritto agli assegni familiari ai lavoratori indipendenti al di sotto di una soglia di reddito imponibile fiscale di ca. CHF 40'000.-, che corrisponde a ca. 60'000.-/80'000.- di reddito determinante AVS, la maggioranza degli indipendenti avrebbe comunque diritto agli assegni per figli o di formazione.

Considerando l'aggravio amministrativo che gli organi di esecuzione della legge - cioè la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ma anche le ca. 40 Casse professionali ed interprofessionali che eserciteranno in Ticino dal 1° gennaio 2009 - dovrebbero sopportare per accertare il reddito, ancor più si comprende come l'inserimento di un limite di reddito per riconoscere gli assegni agli indipendenti non abbia una sua logica, se lo scopo dichiarato è quello di contenere la spesa degli assegni per questa categoria professionale a fronte della riscossione dei contributi per il finanziamento presso la totalità degli indipendenti.

Inoltre va anche detto che le frequenti fluttuazioni di reddito alle quali è soggetta questa categoria di lavoratori, di anno in anno, comporterebbe una continua modifica del diritto agli assegni familiari: un anno sì e un anno no, con conseguente sconcerto degli assicurati e ulteriore aggravio amministrativo per le Casse. Il sistema proposto, che introduce una soglia di reddito, non garantirebbe quindi la prestazione a tutti coloro che partecipano al finanziamento, nonostante l'avverarsi dell'evento, cioè la nascita di un figlio.

L'imposizione di una soglia di reddito nell'ordinamento sugli assegni familiari ai lavoratori indipendenti non sarebbe coerente con la scelta operata dal Parlamento federale nell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati: rammentiamo, in effetti, che la LAFam

non pone un massimale di salario al di sopra del quale il diritto agli assegni ai salariati viene negato, trattandosi di una prestazione familiare di base e non un reddito di complemento.

Le due categorie professionali - salariati ed indipendenti - sarebbero quindi trattati diversamente, senza che vi sia una ragione oggettiva per farlo.

È pur vero che, giusta la LAFam, il diritto agli assegni delle persone senza attività lucrativa è sottoposto a limiti di reddito: non va però dimenticato che questa categoria è particolare e non confrontabile, né con quella dei salariati, né con quella degli indipendenti. In primo luogo le persone senza attività lucrativa non hanno lo statuto di lavoratori e non vivono del provento del loro lavoro; inoltre l'introduzione di un limite di reddito, per aver diritto agli assegni, per questa categoria può essere giustificata dal proposito dichiarato dalla LAFam di riconoscere un assegno anche a chi non vive del suo lavoro o grazie a quello del suo coniuge, nel caso in cui le entrate (rendite o altro) siano limitate. A questo si aggiunga inoltre il fatto che pure per l'imposizione contributiva delle persone senza attività lucrativa la LAFam introduce una soglia: in effetti sono chiamate al finanziamento soltanto le persone senza attività lucrativa che pagano più del contributo minimo AVS.

4.2 Procedura di consultazione

Come le discussioni in Parlamento hanno dimostrato, la questione dell'estensione del diritto agli assegni familiari ai lavoratori indipendenti è fortemente controversa.

Per tastare il terreno alla base, il Consiglio di Stato ha allora deciso di promuovere una procedura di consultazione nei confronti delle diverse associazioni professionali di categoria. Con l'acclusa risoluzione (vedi Doc. D) si è posta la seguente domanda: ***preso atto delle condizioni illustrate nei considerandi, siete favorevoli o contrari all'estensione generalizzata a tutti i lavoratori indipendenti del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione, a contare dal 01.01.2010?***

Per fare in modo che le risposte siano adeguatamente rappresentative, la procedura di consultazione è stata promossa nei confronti delle associazioni fondatrici delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG e per gli assegni familiari che sono autorizzate ad esercitare nel Cantone l'ordinamento sugli assegni di famiglia e nei confronti di altre associazioni d'interesse cantonale. La scadenza della procedura è stata posta a fine gennaio 2009, di modo da consentire alle associazioni interpellate di disporre del tempo necessario per coinvolgere i rispettivi membri.

5. COMMENTO AGLI ARTICOLI DI LEGGE

Con riferimento ai singoli articoli di legge, si rinvia al rispettivo capitolo contenuto nel messaggio del Consiglio di Stato del 27 maggio 2008 (n. 6078), rispettivamente nel rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio del 7 ottobre 2008 (n. 6078R).

Il correttivo introdotto all'art. 5 cpv. 2 del disegno di legge, rispetto alla versione dello stesso articolo che si ritrova nel rapporto della Commissione della gestione, ha lo scopo di evitare che, in caso di infortunio, vi sia un'ingiustificata sovrapposizione fra l'intero assegno familiare e l'intero supplemento per figli riconosciuto dall'assicuratore infortuni in aggiunta alle indennità di perdita di guadagno (IPG).

6. VALUTAZIONE DELLA LEGGE

Il Consiglio di Stato prende infine atto dell'intenzione espressa dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio nel suo rapporto 7 ottobre 2008 di chinarsi prossimamente sul rapporto di valutazione della LAF - che interessa le prestazioni familiari di complemento - proposto con il messaggio del 27 febbraio 2007 (n. 5891).

7. CONCLUSIONI

Il Gran Consiglio dovrà pronunciarsi nuovamente sul disegno di nuova legge sugli assegni di famiglia (nuova LAF), avendolo respinto in toto il 10 novembre 2008.

Rammentiamo che la prima parte del disegno di nuova LAF già proposto con il messaggio 27 maggio 2008 (n. 6078) contiene le disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam, mentre la seconda parte contiene le normative relative alle prestazioni familiari cantonali, cioè l'assegno integrativo, di prima infanzia e il rimborso della spesa di collocamento del figlio nonché, e in particolare, il nuovo modello di finanziamento dell'assegno integrativo.

Come già detto, relativamente alle disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam il Consiglio di Stato ha emanato una normativa provvisoria sulla base dell'art. 26 cpv. 2 LAFam (decreto esecutivo sugli assegni di famiglia del 19.11.2008) che sarà in vigore dal 01.01.2009; il nostro Cantone dispone quindi delle necessarie disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam.

Le condizioni del diritto e gli aspetti organizzativi per l'assegno integrativo, di prima infanzia e il rimborso della spesa di collocamento del figlio ed il finanziamento dell'assegno di prima infanzia e del rimborso della spesa di collocamento del figlio sono già contenute nella attuale LAF, che resterà in vigore fino all'adozione della nuova LAF, di modo che, anche per queste normative disponiamo delle necessarie basi legali.

Per porre invece in vigore il nuovo modello di finanziamento dell'assegno integrativo al 01.01.2009 e quindi, poter riscuotere il contributo dello 0.15% presso i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi e le persone senza attività lucrativa, l'adozione della legge formale è invece indispensabile. Rammentiamo in effetti, che l'attuale modello di finanziamento dell'assegno integrativo non potrà essere mantenuto dopo il 01.01.2009: esso fa capo al meccanismo del blocco dell'indicizzazione degli assegni ordinari che, con il 01.01.2009, non potrà più essere applicato perché la LAFam impone l'adeguamento dell'importo degli assegni al costo della vita (art. 5 cpv. 3 LAFam).

È allora imperativo che il Gran Consiglio approvi il disegno di legge entro la fine di quest'anno di modo da poter porre in vigore la nuova LAF al 01.01.2009 con una retroattività limitata; caso contrario il finanziamento dell'assegno integrativo per l'intero anno 2009 verrebbe compromesso, perché l'aliquota dello 0.15% - con particolare riferimento alla sua riscossione presso i datori di lavoro - è stata stimata sulla base dell'incasso dell'anno intero.

Il Consiglio di Stato si impegna a fornire un riscontro al Parlamento sull'esito della procedura di consultazione; nell'ipotesi in cui le risposte alla domanda formulata dovessero essere in maggioranza affermative, il Consiglio di Stato si impegna altresì a proporre nei primi mesi del 2009 una modifica della legge che contempli l'estensione del diritto agli indipendenti a contare dal 01.01.2010.

In conclusione il Consiglio di Stato chiede al Parlamento di approvare l'accluso disegno di nuova LAF così come proposto, ritornando sulla questione dell'estensione del diritto agli indipendenti al termine della procedura di consultazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Doc. A Risoluzione del Consiglio di Stato del 24 ottobre 2008 (n. 5437)
- Doc. B Risoluzione del Consiglio di Stato del 5 novembre 2008 (n. 5545)
- Doc. C Risoluzione del Consiglio di Stato del 5 novembre 2008 (n. 5546)
- Doc. D Risoluzione del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2008 (n. 6132)

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam), in particolare l'art. 26 LAFam e l'ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami),
- richiamate la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e l'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA), la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS), la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) e l'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI),
- richiamata la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali del 5 giugno 2000 (Laps) ed il regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 16 dicembre 2002 (Reg. Laps),
- visto il messaggio 27 maggio 2008 n. 6078 del Consiglio di Stato e il rapporto 7 ottobre 2008 n. 6078R della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio,
- visto il messaggio 2 dicembre 2008 n. 6150 del Consiglio di Stato,
- ritenuto che i termini utilizzati nella legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

d e c r e t a :

TITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

A. Campo di applicazione materiale

La legge disciplina:

- a) le disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari relative all'assegno per figli e all'assegno di formazione;
- b) il diritto all'assegno integrativo, all'assegno di prima infanzia ed al rimborso della spesa di collocamento del figlio.

Articolo 2

B. Campo di applicazione personale

¹Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica:

- a) ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
- b) alle persone senza attività lucrativa.

²Il Titolo III della legge si applica:

- a) ai lavoratori salariati;
- b) ai lavoratori indipendenti;
- c) alle persone senza attività lucrativa.

TITOLO II

Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam: assegno per figli e assegno di formazione

Capitolo primo

Disposizioni generali

Articolo 3

A. Importo

Gli importi dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.

Articolo 4

B. Prestazioni familiari facoltative

¹Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge:

- a) gli assegni per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti dalla legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari;
- b) le altre prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

²Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la determinazione dell'aliquota contributiva per il finanziamento dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari della legge.

Capitolo secondo

Lavoratori salariati di professioni non agricole

Articolo 5

A. Condizioni del diritto ed estensione del diritto in caso di malattia o infortunio

¹Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di professioni non agricole sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

²Richiamato l'art. 10 OAFami, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i dodici mesi seguenti, in caso di malattia o infortunio. Dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

Articolo 6

B. Procedura I. Datori di lavoro

¹Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.

²La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

- a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione;
- b) sull'importo degli stessi;
- c) sulla scadenza del diritto;
- d) sui rimedi di diritto.

³La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.

⁴Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.

Articolo 7

II. Salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo

¹Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.

²La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

- a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;
- b) sull'importo degli stessi;
- c) sulla scadenza del diritto;
- d) sui rimedi di diritto.

Articolo 8

C. Casse di compensazione per gli assegni familiari

Sono organi d'esecuzione della legge:

- a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
- b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrare da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;
- c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrare da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.

Articolo 9

D. Cassa cantonale

¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di diritto pubblico, con sede a Bellinzona.

²Conformemente all'art. 63 cpv. 4 LAVS, l'amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/A//IPG.

Articolo 10

E. Compiti delle Casse

I. In generale

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari:

- a) procedono alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati;
- b) applicano la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
- c) procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti dai loro affiliati e gli assegni familiari da questi anticipati ai loro salariati;
- d) vigilano sulla corretta applicazione della legge da parte dei loro affiliati;
- e) ricevono le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria;
- f) emanano le decisioni e le decisioni su opposizione;
- g) gestiscono le procedure ricorsuali;
- h) provvedono al loro equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

Articolo 11

II. Dati statistici

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica che indica separatamente:

- a) il numero dei propri affiliati (datori di lavoro e salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo);
- b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
- c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
- d) la massa salariale totale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell'anno civile;
- e) il totale dei contributi riscossi nell'anno civile;
- f) il totale degli assegni per figli versati nell'anno civile;
- g) il totale degli assegni di formazione versati nell'anno civile;
- h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
- i) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
- j) il totale delle spese amministrative sostenute;
- k) l'ammontare della riserva di fluttuazione.

Articolo 12

III. Cassa cantonale

¹Oltre ai compiti enunciati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dalla legge, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicate dalle altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell'assoggettamento:

- a) dei datori di lavoro;
- b) dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo.

²Una volta all'anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l'attenzione degli interessati, in particolare, sull'affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l'ordinamento degli assegni familiari.

⁴Per l'esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 13

F. Affiliazione I. In generale

¹Si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

- a) i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla legislazione federale sull'AVS,
- b) i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente alla legislazione federale sull'AVS.

²Per le condizioni, la procedura ed i termini d'affiliazione è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 14

II. Cassa cantonale

Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

- a) gli enti pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede legale nel Cantone;
- b) le succursali degli enti pubblici e degli enti parastatali che hanno sede nel Cantone;
- c) i datori di lavoro e i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo che non sono affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 15

G. Cambiamento di Cassa

¹Il passaggio da una Cassa di compensazione per gli assegni familiari ad un'altra è ammesso quando non ricorrono più le condizioni che hanno determinato l'affiliazione.

²Per le condizioni, la procedura ed i termini del cambiamento di Cassa è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 16

H. Controversie sull'affiliazione e sul cambiamento di Cassa

I. Consiglio di Stato

¹Le controversie sono giudicate dal Consiglio di Stato.

²La decisione del Consiglio di Stato può essere invocata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso riguardante l'affiliazione:

- a) dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate;
- b) dalle persone interessate.

³Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 17

II. Tribunale amministrativo

¹Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

²Al procedimento è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 18

I. Annuncio delle Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

I. Primo annuncio

¹La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che intende esercitare nel Cantone si annuncia entro il 31 agosto.

²Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

Articolo 19

II. Annuncio in caso di fusione

¹In caso di fusione fra Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa che continua l'attività si annuncia entro il 31 agosto.

²Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

Articolo 20

III. Ammissione all'esercizio nel Cantone

¹La decisione di ammissione all'esercizio nel Cantone è formalizzata tramite risoluzione del Consiglio di Stato.

²L'ammissione all'esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 21

J. Revoca del riconoscimento o dell'ammissione all'esercizio I. Decisione

¹Il Consiglio di Stato revoca il riconoscimento o l'ammissione all'esercizio ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari se essa non dà seguito alle istruzioni impartitele.

²La decisione di revoca del riconoscimento cantonale o ammissione all'esercizio è formalizzata tramite risoluzione.

³Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

- a) l'affiliazione d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;
- b) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione. Al procedimento è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 22

II. Affiliazione

¹Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l'ammissione all'esercizio vengono affiliati d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²L'affiliazione ha effetto dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio.

Articolo 23

III. Riserva di fluttuazione

¹La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l'ammissione all'esercizio è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²Determinante è l'importo effettivo della riserva al momento dell'emanazione della decisione di revoca del riconoscimento o di ammissione all'esercizio. Qualora l'importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

Articolo 24

K. Scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone

I. Comunicazione e decisione

¹La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica per iscritto al Consiglio di Stato il suo scioglimento o la cessazione dell'attività nel Cantone entro il 31 agosto.

²Il Consiglio di Stato formalizza la decisione di scioglimento o cessazione dell'attività tramite risoluzione.

³Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

- a) lo scioglimento della Cassa o la cessazione dell'attività nel Cantone;
- b) l'affiliazione d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;
- c) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione. Al procedimento è applicabile a legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

⁵Lo scioglimento o la cessazione dell'attività hanno effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 25

II. Affiliazione

Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone vengono affiliati d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 26

III. Riserva di fluttuazione

¹La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²Determinante è l'importo effettivo della riserva al momento dell'emanazione della decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività nel Cantone. Qualora l'importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

Articolo 27

L. Fusione I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione ed ottenere il riconoscimento cantonale trasmettono una richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 31 agosto, corredata dagli statuti.

²Sulla richiesta esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone.

³Il riconoscimento cantonale è concesso unicamente se le Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari interessate alla fusione sono già in possesso del riconoscimento cantonale.

⁴Il riconoscimento cantonale ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 28

II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione lo annunciano al Consiglio di Stato entro il 31 agosto.

²Sull'annuncio esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone e da quale Cassa di compensazione AVS/AI/IPG essa è amministrata.

³L'ammissione all'esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 29

M. Controllo dei datori di lavoro

¹I datori di lavoro sono sottoposti a controlli.

²Oggetto del controllo è la corretta applicazione delle disposizioni legali.

³Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 30

N. Finanziamento I. Contributi degli affiliati

¹Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.

²Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS.

³Sono considerati oneri ai sensi della presente legge:

- a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
- b) la copertura delle spese di amministrazione;
- c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.

Articolo 31

II. Organi competenti

La percentuale del contributo è determinata:

- a) per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti;
- b) per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato.

Capitolo terzo

Persone senza attività lucrativa

Articolo 32

- A. Condizioni del diritto** Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

Articolo 33

B. Procedura

¹La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

- a) sul diritto agli assegni per figli o di formazione;
- b) sull'importo degli stessi;
- c) sulla scadenza del diritto;
- d) sui rimedi di diritto.

Articolo 34

C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

L'ordinamento sugli assegni di famiglia per le persone senza attività lucrativa è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 35

D. Compiti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari **I. In generale**

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

- a) procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività lucrativa;
- b) applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
- c) provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione;
- d) riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria;
- e) emana le decisioni e le decisioni su opposizione;
- f) gestisce le procedure ricorsuali;
- g) determina l'ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.

Articolo 36

II. Dati statistici

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene annualmente una statistica che indica separatamente:

- a) il numero dei propri affiliati;
- b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
- c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
- d) il totale dei contributi riscossi nell'anno civile;
- e) il totale degli assegni per figli versati nell'anno civile,
- f) il totale degli assegni di formazione versati nell'anno civile;
- g) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
- h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
- i) il totale delle spese amministrative sostenute;
- j) l'ammontare della riserva di fluttuazione.

Articolo 37

III. Controllo dell'assoggettamento e informazione

¹Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta il controllo dell'assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.

²Una volta all'anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l'attenzione degli interessati, in particolare, sull'affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

³Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione nell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.

Articolo 38

E. Affiliazione

Le persone senza attività lucrativa considerate tali ai fini della legislazione federale sull'AVS si affiliano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 39

F. Finanziamento

I. Contributi degli affiliati e partecipazione del Cantone

¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

²Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

³Sono considerati oneri ai sensi della legge:

- a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
- b) la copertura delle spese di amministrazione;
- c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.

Articolo 40

II. Organi competenti

La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato.

Articolo 41

III. Riserva di fluttuazione

¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

²Il Consiglio di Stato determina l'ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

Capitolo quarto

Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati e sulle persone senza attività lucrativa

Articolo 42

A. Vigilanza del Cantone

¹Il Consiglio di Stato richiama la Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

- a) in caso di irregolarità di tipo organizzativo o strutturale della Cassa, rispettivamente di irregolarità negli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) incompatibili con una corretta applicazione della legge;
- b) in caso di non corretta applicazione materiale delle disposizioni legali.

²Il Consiglio di Stato impartisce alla Cassa le necessarie istruzioni per porvi rimedio; allo scopo il Consiglio di Stato le assegna un adeguato termine.

Articolo 43

B. Revisione I. Oggetto ed estensione

¹Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione periodica una volta all'anno.

La revisione avviene nel corso dell'anno d'esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all'organizzazione interna della Cassa, nonché all'applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

²La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest'ultima e dal medesimo organo di revisione.

³Il Consiglio di Stato può, all'occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di revisione riconosciuto.

⁴Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 44

II. Organo e rapporto

¹L'organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri compiti per conto dell'associazione fondatrice.

²L'organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine stabilito nel regolamento.

Articolo 45

C. Rendiconto annuale e dati statistici

¹Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità:

- a) il rapporto di gestione;
- b) i conti ed il bilancio dell'esercizio precedente;
- c) i dati statistici indicati agli artt. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone senza attività lucrativa) della legge.

²Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell'anno seguente.

TITOLO III

Prestazioni familiari cantonali

Capitolo primo

Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull'AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari

Articolo 46

Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

- a) della legislazione sulla Laps;
- b) della legislazione federale sulla LPGA;
- c) della legislazione federale sull'AVS;
- d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

Capitolo secondo

Assegno integrativo

Articolo 47

A. Condizioni

¹Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
- b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

²Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre.

Articolo 48

B. Limite di età del figlio

L'assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

Articolo 49

C. Importo massimo dell'assegno

¹L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps.

²Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione.

Articolo 50

D. Ricerca di un'occupazione più redditizia

Il titolare del diritto ed i membri dell'unità di riferimento di cui alla Laps devono informare la Cassa sull'esito delle ricerche di un'occupazione più redditizia.

Capitolo terzo

Assegno di prima infanzia

Articolo 51

A. Condizioni I. Famiglia monoparentale

Il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
- b) coabita costantemente con il figlio;
- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
- d) soddisfa i requisiti della Laps.

Articolo 52

II. Famiglia biparentale

¹I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
- b) coabitano costantemente con il figlio;
- c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
- d) soddisfano i requisiti della Laps.

²Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

³Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

Articolo 53

B. Limite di età del figlio

L'assegno è riconosciuto fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell'ultimo figlio.

Articolo 54

C. Importo massimo dell'assegno

¹L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai tre anni.

²Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione.

Capitolo quarto

Rimborso della spesa di collocamento del figlio

Articolo 55

A. Definizione e genere di collocamento

¹È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

²Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:

- a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge per le famiglie del 15 settembre 2003;
- b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

Articolo 56

B. Diritto

¹Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

- a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
- b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.

²Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino all'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

³Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo.

Articolo 57

C. Spesa di collocamento rimborsata

¹La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

²Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

Articolo 58

D. Procedura

¹Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²La richiesta è corredata da documenti che comprovano:

- a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
- b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del figlio;
- c) l'esercizio di un'attività lucrativa durante il tempo di collocamento del figlio.

³Il regolamento di applicazione definisce i particolari.

Articolo 59

E. Termini

¹Il rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della relativa fattura di collocamento.

²La restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso in precedenza.

Capitolo quinto Disposizioni comuni

Articolo 60

A. Titolare del diritto

¹Titolare del diritto all'assegno è il genitore.

²È considerato genitore:

- a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- b) il futuro genitore adottivo.

Articolo 61

B. Riconoscimento dell'assegno ed estinzione del diritto

¹L'assegno è riconosciuto:

- a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile;
- b) per il figlio accolto in vista di adozione.

²Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:

- a) del vincolo di filiazione;
- b) di decesso del figlio
- c) del rapporto instaurato con il figlio accolto in vista di adozione.

³Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.

Articolo 62

C. Impiego conforme

¹Il pagamento dell'assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata.

²Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

³Questa disposizione non si applica all'assegno di prima infanzia.

Articolo 63

D. Interruzione del periodo di carenza

¹Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

²La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

³In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

Articolo 64

E. Esclusione dal diritto

Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi).

Articolo 65

F. Decadenza del diritto corrente

¹Il diritto corrente all'assegno non decade se l'assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.

²Durante l'assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all'assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

³In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

Articolo 66

G. Computo di una pensione alimentare

¹Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

²L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di riferimento.

Articolo 67

H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione

In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Articolo 68

I. Pagamento dell'assegno

L'assegno è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 69

J. Assegno e contributo di mantenimento

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi.

Articolo 70

K. Prescrizione

I termini di prescrizioni previsti dalla LPGA e dalla LAVS non sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali.

Articolo 71

L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione periodica una volta all'anno. La revisione deve avvenire nel corso dell'anno d'esercizio.

²La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all'organizzazione interna della Cassa, nonché all'applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

³La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Capitolo sesto

Aspetti organizzativi

Articolo 72

Organo d'esecuzione

¹L'ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare:

- a) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno integrativo;
- b) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno di prima infanzia;
- c) la determinazione del diritto ed il rimborso della spesa di collocamento del figlio;
- d) il controllo dell'assoggettamento delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo.

Capitolo settimo

Finanziamento

Articolo 73

A. Assegno integrativo

¹L'assegno integrativo è finanziato:

- a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente;
- b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
- c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell'AVS versato dai datori di lavoro;
- d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;
- e) in via sussidiaria, dal Cantone.

²I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

³Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 74

B. Assegno di prima infanzia

¹L'assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 75

C. Spesa di collocamento del figlio

¹Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è finanziato dal Cantone.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 76

D. Fondo di compensazione

¹Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni familiari cantonali è istituito un fondo di compensazione.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l'importo di cui agli artt. 73 (assegno integrativo), 74 (assegno di prima infanzia) e 75 (spesa di collocamento del figlio) della legge.

³Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

TITOLO IV

Disposizione abrogativa e finale

Articolo 77

A. Disposizione abrogativa

La legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 è abrogata.

Articolo 78

B. Entrata in vigore

¹Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La legge è portata a conoscenza dell'autorità federale.

³Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.